



Edizione di giovedì 4 Novembre 2021

CASI OPERATIVI

Fornitura piattaforme di pagamento: quale regime Iva?
di **EVOLUTION**

IVA

Esterometro 2022: le operazioni attive
di **Roberto Curcu**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'effetto demoltiplicativo nel conferimento di partecipazioni ex articolo 177, comma 2bis, Tuir
di **Ennio Vial**

CRISI D'IMPRESA

Mutui ipotecari per ripianare debiti: la banca concorre nel reato di bancarotta
di **Lucia Recchioni**

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'interpello sui nuovi investimenti
di **Federica Furlani**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Società tra Avvocati: ora anche multidisciplinari
di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

È il momento di tornare all'onestà

di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

CASI OPERATIVI

Fornitura piattaforme di pagamento: quale regime Iva?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito delle prestazioni concernenti l'affidamento in outsourcing dell'infrastruttura informatica dei servizi di pagamento, quando è possibile beneficiare dell'esenzione iva?

Il complesso dei servizi messi a disposizione dagli istituti di credito ai propri utenti vive una fase di proliferazione che solleva talvolta incertezze sul corretto trattamento Iva da applicare alle operazioni connesse.

Nello specifico, i dubbi vertono sulla possibilità di assoggettare le prestazioni al regime di esenzione, essendo i servizi di pagamento ricompresi tra le fattispecie esenti ex articolo 10, comma 1, D.P.R. 633/1972.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Esterometro 2022: le operazioni attive

di Roberto Curcu

Corso per dipendenti

FATTURA ELETTRONICA ED ESTEROMETRO: CHECK DI FINE ANNO E NOVITÀ 2022

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con le operazioni effettuate a partire dal **1° gennaio 2022**, cambieranno le modalità con cui effettuare la comunicazione delle operazioni intervenute con soggetti esteri, cioè il cosiddetto **esterometro**. La modifica, che nella logica del legislatore dovrebbe avere solo impatti **“informatici”**, rischia invece di avere pesanti impatti sull'**operatività** di imprese e professionisti.

Ad oggi, l'esterometro viene inviato **ogni tre mesi come unico file**, nel quale sono contenuti diversi **“record”** relativi a ciascuna operazione effettuata o ricevuta con soggetti esteri.

Secondo la logica del legislatore, ogni qual volta **una operazione viene registrata nella contabilità**, il *software* contabile crea il *record* relativo all'esterometro di quella operazione, ed alla scadenza per l'invio dell'esterometro, i singoli *record* vengono **conglobati in un unico file ed inviati a Sdl**.

La nuova modifica normativa, da un punto di vista formale dovrebbe avere soltanto i seguenti effetti: all'atto **della registrazione dell'operazione in contabilità**, il *software*, anziché creare un *record* e lasciarlo in attesa di aggregazione ad altri *record* per un invio di un unico *file* a Sdl, crea direttamente un *file* e lo invia a Sdl entro determinate tempistiche.

Queste **tempistiche sono**, secondo legislatore, **compatibili con l'operatività** delle aziende, in quanto sono **quelle di emissione dei documenti che certificano le operazioni**.

Infatti, il testo dell'[articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#) che sarà in vigore a partire dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, prevede che per le operazioni attive **“la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”**.

La stessa norma prevede poi che la trasmissione deve essere effettuata secondo il formato previsto per le fatture elettroniche, e quindi inviando a Sdl una copia della fattura emessa al

fornitore estero, **con il formato XML, e con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario**, cioè secondo le modalità che già oggi sono utilizzabili, in alternativa dall'invio dell'unico file trimestrale.

Tale disposizione potrebbe far pensare che il legislatore abbia introdotto in modo “illegale” l'obbligo di **fatturazione elettronica** verso soggetti esteri. Tale introduzione sarebbe, come detto, “illegale” per via del fatto che il Consiglio d'Europa, nel concedere allo Stato italiano la facoltà di introdurre la fattura elettronica, espressamente ha **escluso questa possibilità per le fatture che i soggetti italiani scambiano con soggetti esteri**.

In sostanza, **l'invio a Sdl del file xml con il codice “XXXXXXX” deve considerarsi “un rigo dell'esterometro”, e non una fattura elettronica**, con le seguenti conseguenze: la prima, importante e da sottolineare, è **che il documento che ha natura di “fattura” è quello che è stato inviato al cliente, e non il file XML**, in maniera esattamente contraria a quanto avviene per le operazioni interne.

Se per le operazioni interne, infatti, **la fattura**, da un punto di vista legale, **è il file xml**, e quello “leggibile” inviato normalmente nel **formato pdf**, chiamato in gergo **“fattura di cortesia” non ha alcun valore legale** (salvo essere accettato come documento per le detrazioni Irpef, ecc.), **per le operazioni estere la fattura sarà la copia direttamente inviata al cliente estero** (in genere sotto forma di file pdf), mentre il file xml sarà un **“rigo di esterometro”**.

Ciò comporta **che il documento inviato al cliente deve essere conservato a norma** (quindi in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva), e non è sufficiente la conservazione del file xml o, peggio ancora, confidare nella conservazione di quel file da parte dell'Agenzia delle Entrate. Qualora, infatti, dovesse insorgere un **contenzioso con il cliente estero**, il documento comprovante l'avvenuta effettuazione dell'operazione sarà il **file pdf conservato a norma**, o la copia cartacea di quanto spedito via mail al cliente estero.

Tale conseguenza legale ha anche un impatto dal punto di vista sanzionatorio: se non viene inviato il file pdf al cliente, la sanzione è quella di omessa fatturazione; **se non viene inviato il file xml a Sdl, la sanzione è quella di omesso invio di un rigo di esterometro, pari a 2 euro**, riducibile, in caso di contestazione, a 0,67 euro qualora si provveda alla definizione agevolata con il pagamento dell'atto di contestazione nel termine di 60 giorni (e sempre che la sanzione venga contestata).

Una **seconda conseguenza** derivante dal fatto che la “fattura” non è il file xml inviato a Sdl, ma il pdf inviato al cliente, è che in caso di obbligo di **assoggettamento dell'operazione ad imposta di bollo**, la stessa non dovrebbe essere liquidata tramite Sdl, ma in **modo “tradizionale”**, cioè con apposizione della marca sulla copia cartacea del documento, o con una richiesta di autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale.

In questo senso, anche nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è specificato che il controllo sul corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle “fatture elettroniche”, si limita a

quelle **recapitate da Sdl al cessionario/committente**, e quindi **non riguarda i "righi di esterometro"** inviati con il codice "xxxxxx".

Già oggi il contribuente **ha la possibilità di inviare**, in luogo del file massivo a fine trimestre, singoli file con il codice univoco "xxxxxx".

Tante aziende lo fanno, tante altre no, in quanto **vi sono difficoltà tecniche a far sì che coincidano gli elementi da inserire nella fattura da inviare al cliente, rispetto alle stringenti e spesso limitanti possibilità offerte dal tracciato xml** messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. In primo luogo, nel tracciato xml non sono consentiti gli inserimenti di "**caratteri speciali**"; la cosa è particolarmente anomala, per lo meno quando la difficoltà si ha addirittura con l'utilizzo di caratteri della lingua tedesca o slovena, lingue riconosciute dalla stessa Costituzione italiana, che ne tutela le rispettive minoranze linguistiche.

In sostanza, se si volesse far sì che il *software* contabile crei un unico documento, che poi verrà contemporaneamente convertito in pdf ed inviato al cliente, ed in xml ed inviato a Sdl, si dovrebbe scegliere tra l'invio al cliente di una fattura con il suo nome storpiato, **l'invio al cliente di una fattura corretta da un punto di vista linguistico ma scartata da Sdl**, la gestione di una complessa "doppia anagrafica", o la correzione "a mano" di uno dei file, prima del rispettivo invio.

Ad analoga complicazione si rischia di giungere per le **aziende che devono fatturare in valuta estera**, posto che l'Agenzia delle Entrate, applicando il D.P.R. 633/1972 e disinteressandosi della sua incompatibilità con la **Direttiva 112/2006**, precisa che **nelle fatture la base imponibile può essere espressa solo in euro** (cosa che la Direttiva invece prevede per la sola imposta).

Secondo le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio Fiscooggi del 27 aprile 2021) **in esterometro vanno indicate anche le operazioni verso privati**; la norma precisa infatti che vanno indicate le operazioni effettuate con soggetti "**non stabiliti nel territorio dello Stato**".

Sul punto, che possa passare per il cervello del legislatore ed interprete quella di chiedere la comunicazione in esterometro dei **dati certificati da fattura** (ad esempio le fatture emesse per la vendita di una lussuosa villa sul lago di Garda al privato tedesco) sarebbe anche cosa accettabile. Ma che il bar di piazza San Marco a Venezia debba chiedere il documento di identità a tutti i propri clienti, e raccogliere le anagrafiche di quelli stranieri per poi, contestualmente alla consumazione, **inviare l'esterometro relativamente alla somministrazione di caffè, spritz e prosechi certificati con emissione di documento commerciale**, probabilmente è cosa che giunge nuova ai più.

Ma **come altro declinare la previsione** per la quale l'esterometro va presentato **entro i termini di emissione (...) dei documenti che ne certificano i corrispettivi?** Il **documento commerciale**, da emettersi infatti all'atto della consumazione, è il documento che certifica i corrispettivi.

Fortunatamente, la norma si presta ad una interpretazione diversa da quella fornita dall'Agenzia delle Entrate. Nella terminologia Iva, infatti, i soggetti "stabiliti" (in qualche luogo) sono solo i **soggetti passivi IVA** ([articolo 7](#)), in quanto i **non soggetti passivi (privati) non hanno un luogo di stabilimento ma un luogo in cui sono "domiciliati" o "residenti"** (vedasi [articolo 7-sexies](#) e [7-septies](#)).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'effetto demoltiplicativo nel conferimento di partecipazioni ex articolo 177, comma 2bis, Tuir

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione


PATENT BOX RIMPIAZZATO UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

La [risposta ad interpello n. 497 del 21.7.2021](#) affronta il caso di un conferimento ex [articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#) avente ad oggetto una **partecipazione qualificata**, ma che non permette alla conferitaria di acquisire il controllo ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#), ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

La configurazione del gruppo è rappresentata nella successiva **Figura n. 1**.



D è padre di A, e B è padre di C. Il **primo step** dell'operazione è rappresentato dalla **donazione della quota del 2% dai genitori D e B ai figli A e C** che quindi acquisirebbero il 50% di Alfa.

Inoltre D intende effettuare una **donazione** del 10% dell'altra società Delta a suo figlio A.

La **donazione delle quote del 2%** è finalizzata ad effettuare un **conferimento ex [articolo 177, comma 2 bis](#)**, **Tuir rispettando il requisito della *personal holding***, ossia il fatto che il socio conferente deve essere unico.

Questo principio era stato già enucleato nella [risposta ad interpello n. 429/2020](#) che aveva ragionevolmente ad oggetto il medesimo caso. L'applicabilità del comma 2 bis viene tuttavia negata in considerazione del fatto che **esistono partecipazioni non qualificate** alla luce dell'applicazione del **criterio della demoltiplicazione**.

Si precisa che Alfa holding deve applicare il **principio della demoltiplicazione** per poter beneficiare del [comma 2 bis](#) dell'**articolo 177 Tuir**; tuttavia la risposta ad interpello non specifica se Alfa è holding ex [articolo 87](#) o [articolo 162 bis Tuir](#).

Non viene chiarito se la donazione del 2% dai genitori ai figli presenta **profili di abuso**, tuttavia la **donazione del 10%** di Delta a chi ha già il 90% **non beneficia dell'esenzione di cui al comma 4 ter** dell'[articolo 3 D.Lgs. 346/1990](#), in quanto **il controllo esiste già e non viene integrato**.

L'Agenzia, infine, cassa il **percorso di riorganizzazione alternativo**, consistente nella **scissione totale asimmetrica di Alfa Holding S.p.A.**, in favore di due società beneficiarie holding familiari, e nel previo **conferimento delle partecipazioni detenute da Alfa Holding in Beta S.p.A. e in Gamma S.r.l.** in favore di **NewCo 02**.

In altre parole, visto che non mi “concedi” il [comma 2 bis](#) articolo 177 per mancato rispetto del requisito della **demoltiplicazione**, aggro la norma creando una **sub holding rispetto ad Alfa**, scindendo asimmetricamente Alfa stessa. È evidente **che la scissione non richiede la verifica di requisiti della demoltiplicazione**.

Nella risposta ad interpello si legge che la **costituzione di holding (unipersonali o pluripersonali)** da parte di persone fisiche non in regime di impresa, che già **detengono partecipazioni in società**, può avvenire attraverso il **conferimento delle suddette partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione**.

La via proposta dal contribuente risulterebbe **priva di particolare sostanza economica e avrebbe l'unico obiettivo di beneficiare della neutralità fiscale**.

CRISI D'IMPRESA

Mutui ipotecari per ripianare debiti: la banca concorre nel reato di bancarotta

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL CREDITO R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **bancarotta preferenziale** integra gli estremi della **simulazione di prelazione** di cui all'[articolo 216, comma 3, L.F.](#), la condotta dell'impresa che prima o durante la procedura fallimentare, ottiene **mutui fondiari garantiti da ipoteca** utilizzati per il **ripianto dei debiti preesistenti verso la stessa banca**.

Concorre quindi nel reato in esame l'**istituto di credito** che, **vantando un credito privo di ogni privilegio o garanzia reale** nei confronti di una persona in stato di decadenza, concede a quest'ultimo un **mutuo ipotecario**, se le somme percepite a seguito della stipula vengono poi utilizzate per **estinguere l'originario debito non assistito da ipoteca**.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31513, depositata ieri, 3 novembre**.

Due fratelli avevano stipulato con la banca un **contratto di mutuo ipotecario** per ripianare precedenti **esposizioni debitorie**, e, successivamente, uno dei due aveva bonificato una cospicua somma di denaro all'altro fratello, **sanando così la posizione debitoria** di quest'ultimo. A causa della **revoca degli affidamenti** da parte della stessa banca, il fratello che aveva disposto il bonifico veniva però dichiarato **fallito**.

Il **fallimento** agiva quindi nei confronti della **banca**, sostenendo che la stessa **accensione del mutuo ipotecario** costituisse **illecito penale**, integrando il **reato di bancarotta per distrazione o preferenziale**.

Si difendeva la **banca** evidenziando che, all'epoca della stipulazione del mutuo **non sussisteva lo stato di insolvenza del debitore**, e, comunque **non vi era prova** che il funzionario della banca che aveva proceduto alla stipulazione **ne fosse a conoscenza**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha preliminarmente precisato che, secondo la più recente giurisprudenza, l'**elemento soggettivo** del delitto di **bancarotta fraudolenta per distrazione** è costituito dal **dolo generico**, ragion per cui, per la sua sussistenza, **non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza, né la volontà di recare pregiudizio ai creditori**, essendo invece sufficiente la **consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa** da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Come tra l'altro già precisato dalla stessa Corte di Cassazione, *“l'attività distrattiva dell'imprenditore bancario non si colloca su un piano peculiare, diverso da quello tradizionale, soggetto a regole proprie, ..., dovendo, invece, tale attività valutarsi alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte in merito all'elemento materiale e soggettivo del reato di cui all'articolo 216/1, n. 1, L.F. ... Questa Corte ha anche affermato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi sono stati commessi, e, quindi, anche se la condotta è stata realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza... Non si richiede, poi, alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ed impegni estranei alla sua attività”* (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13382 del 03.11.2020).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, la **consapevolezza dello stato di decozione** dell'impresa costituisce **inequivocabile indice del dolo del concorrente** che ha prestato il proprio contributo; ma anche nel caso in cui il **dissesto** (o anche solo il disequilibrio economico) dell'impresa non si sia ancora palesato, il fatto può comunque essere considerato **distrattivo**.

Tutto quanto sopra premesso, quindi, la Corte di Cassazione è tornata a concentrarsi sulla condotta del **funzionario della banca**, ritenendo quest'ultimo **perfettamente cosciente che l'intera operazione “altro non era che un mero rifinanziamento ipotecario di precedenti debiti chirografari – per giunta anche di un terzo – che non trovava altra ragione che quella di favorire esclusivamente la banca erogante mediante l'estinzione, con danaro dell'imprenditore poi fallito, (anche) di una posizione debitoria di un terzo soggetto (... fratello del menzionato imprenditore) verso la banca stessa”**.

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'interpello sui nuovi investimenti

di Federica Furlani

Master di specializzazione

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra le cinque tipologie di interpello previste dal nostro ordinamento, l'**interpello sui nuovi investimenti** (introdotto dall'[articolo 2 D.Lgs. 147/2015](#), c.d. "decreto internazionalizzazione") è un'istanza che può essere rivolta all'Agenzia delle Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare **nel territorio dello Stato importanti investimenti**, allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per la conseguente esecuzione dello stesso.

Come precisato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del **29.04.2016** (Decreto attuativo) **sono ammessi alla presentazione dell'istanza**: gli imprenditori individuali; le società di capitali e gli enti residenti, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; gli enti residenti, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata; le società di persone, escluse le società semplici, e gli altri soggetti residenti ad esse equiparati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Tuir; le società e gli enti di ogni tipo non residenti, nonché i trust, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Nello spirito di **incentivare l'accesso all'istituto** in esame, il Decreto attuativo include inoltre tra i destinatari della disciplina, sia i soggetti che, pur non qualificandosi a priori come imprenditori, promuovono **investimenti** che abbiano come *target* un'impresa localizzata nel territorio dello Stato, che i **gruppi di società e i raggruppamenti d'impresa**, alla luce del fatto che l'investimento, pur rimanendo unitario, possa essere programmato e posto in essere da una pluralità di soggetti.

Per quanto riguarda il **progetto di investimento**, esso deve:

- **realizzarsi nel territorio dello Stato;**
- **avere ricadute occupazionali significative e durature;**

- **essere di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro.** In ogni caso, non è necessario che l'ammontare dell'investimento si realizzi in un solo periodo d'imposta: il *business plan* può, infatti, prevedere un'esecuzione articolata in una pluralità di anni.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, **possono costituire oggetto di interpello** le tipologie di investimento consistenti:

- nella **realizzazione di nuove attività economiche** (ad esempio, costituzione di una nuova azienda, anche mediante partecipazione a gare pubbliche o comunque finalizzate all'aggiudicazione di commesse per la realizzazione di specifiche nuove opere) o nell'ampliamento di attività economiche pre-esistenti, con conseguente **adeguamento della struttura aziendale** (produttiva, commerciale o amministrativa);
- nella **diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente** (incidendo, ad esempio, sulla scala o dimensione dell'attività attualmente svolta dall'impresa oppure sulla tipologia del bene prodotto o del servizio erogato e/o del mercato di riferimento);
- nella **ristrutturazione di un'attività economica esistente** al fine di consentire all'impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi, attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento;
- nelle **operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa**.

L'istanza d'interpello è redatta in carta libera e deve essere presentata alla **Divisione Contribuenti**, o, per i soggetti in regime di *cooperative compliance*, all'**Ufficio Adempimento collaborativo - Settore Strategie per la Compliance e per l'attrazione degli investimenti - Direzione Centrale Grandi contribuenti della Divisione Contribuenti**, e deve contenere la **descrizione dettagliata del piano di investimento**, sul quale l'istante chiede la valutazione dell'Agenzia delle entrate con riferimento al relativo trattamento fiscale e alle operazioni societarie pianificate per la relativa attuazione.

La descrizione deve necessariamente specificare: l'**ammontare** dell'investimento e i **metodi prescelti per la quantificazione**; i **tempi e le modalità di realizzazione** dello stesso; le **ricadute occupazionali** significative da valutare in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature, e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento oggetto dell'istanza ha sul sistema fiscale italiano.

La **risposta deve essere fornita entro 120 giorni** (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l'Agenzia delle Entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell'istanza, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in caso di silenzio-assenso).

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Società tra Avvocati: ora anche multidisciplinari

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Com'è noto, mediante la costituzione di una S.T.P. più professionisti, con l'eventuale apporto di soci non professionisti, possono organizzare ed esercitare la propria attività professionale in forma societaria (per una trattazione dei caratteri essenziali della S.T.P. si rinvia al [precedente contributo](#)).

L'**art. 10, co. 8 L. 183/2011** permette la possibilità di costituire STP “*anche per l'esercizio di più attività professionali*” (c.d. **S.T.P. multidisciplinari**).

Tuttavia **non tutti i professionisti** possono fare parte di una STP.

Ad es.: i **notai** non possono proprio essere soci di STP (nemmeno tra soli notai), mentre gli **infermieri** possono esercitare la professione in forma associata solo tramite le cooperative sociali ex L. 381/91.

L'eccezione più importante, comunque, è costituita dagli **avvocati**.

Scopo del presente contributo è quello di fornire un quadro, sia pure sintetico, della “travagliata” evoluzione normativa delle **società tra avvocati**.

[**Continua a leggere qui**](#)

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

È il momento di tornare all'onestà

di Assunta Corbo - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

Abbiamo tutti un **compito** nella nostra comunicazione: si chiama **onestà**. Non si tratta di obiettività, quella è un'altra cosa ed è abbastanza improbabile che si ottenga. Siamo esseri umani anche quando facciamo informazione o ci occupiamo di comunicazione. Nel momento stesso in cui **scegliamo una storia** da raccontare piuttosto che un'altra **non siamo più obiettivi**. Così come non lo siamo quando mettiamo attenzione ad alcune sfumature piuttosto che altre. In ogni caso portiamo con noi la nostra esperienza, i nostri valori, il nostro percorso di vita. Per questo **non possiamo essere obiettivi** nel senso più specifico del termine.

Quello che, invece, possiamo offrire è l'onestà. Detta così potrebbe apparire un concetto scontato ma non lo è affatto. Essere onesti è una scelta che va oltre la narrazione stessa ed è quella scelta che ogni giorno di più viene messa da parte dall'informazione.

Essere onesti significa:

- **Avere coraggio.** Quello che serve per poter **raccontare storie che sono fuori dal coro**, che propongono sfumature differenti da quelle a cui siamo abituati. Significa fare un passo oltre quello che abbiamo davanti agli occhi e **cercare anche voci differenti**. Perché è nei diversi punti di vista che si celano gli insegnamenti più grandi.
- **Fare amicizia con l'imperfezione.** Si sbaglia, è inevitabile. Accettare questo ci permette di offrire una comunicazione più autentica e onesta. La vulnerabilità non è una debolezza, è una forza. Nella comunicazione significa **essere pronti a fare un passo indietro**, correggere l'errore e accogliere le critiche quando costruttive.
- **Restare ancorati ai propri valori personali.** Il motore più potente della comunicazione è la **consapevolezza di avere dei propri principi**. Ci appartengono e dovrebbero essere il filo su cui si muove ogni nostro contenuto e ogni proposta che facciamo ai lettori. Sebbene l'urgenza di comunicare ci faccia, talvolta, perdere di vista chi siamo nel profondo, possiamo sempre fermarci e recuperare il terreno.

Quando, nella comunicazione, scegliamo l'**autenticità come valore** ci avviciniamo all'onestà e riusciamo ad **arrivare al cuore delle persone**. Lo facciamo offrendo loro l'opportunità di conoscere, comprendere e accogliere quello che non sanno. Non è forse questo il ruolo che ha l'informazione? **Portare conoscenza e educare l'adulto**.

Il nostro valore aggiunto,

come esseri umani,

è quello di **muoverci sul filo dei nostri valori**
e portare umanità
nella nostra comunicazione e nell'informazione.

Se riusciamo a farlo, non avremo nulla da temere dall'intelligenza artificiale. **Le macchine non potranno mai arrivare dove arriviamo noi quando si tratta di emozioni, valori ed esperienze.**

